

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (MTR-2)

Paragrafi della Relazione oggetto di modifica. Capitoli 1, 4 e 5

Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025. Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026

Ambito tariffario di Triggiano

Gestore: Si.Eco S.p.A.

Il presente documento costituisce addendum alla Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 dell'ambito tariffario di Triggiano e ne forma parte integrante: modifica e integra esclusivamente i paragrafi di seguito riportati, restando per il resto pienamente valida la Relazione approvata.

L'addendum è adottato dall'Ente territorialmente competente all'esito del procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito tariffario di Triggiano, condotto in contraddittorio con il Comune e con il gestore.

Sommario

1. Premessa (ETC)	2
1.5 Altri elementi da segnalare	2
4. Attività di validazione (ETC)	3
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC).....	3
5.5 Conguagli.....	3
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	4
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6.....	4
5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)	5
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2).....	5

1. Premessa (ETC)

1.5 Altri elementi da segnalare

Si segnala che le predisposizioni tariffarie dell'ambito sono oggetto di ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, proposto dal gestore Si.Eco S.p.A. per l'annullamento della determinazione AGER n. 336 del 24 giugno 2024, di validazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario 2024-2025 del Comune di Triggiano, e della relazione di validazione ad essa allegata, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale di presa d'atto della validazione e di approvazione della TARI per l'annualità 2024.

Nel merito, per quanto qui rileva, il ricorso censura la violazione degli artt. 4.4, 4.6 e 17.2 del MTR-2, nonché dell'art. 4.4-bis, e l'eccesso di potere, lamentando che l'Ente avrebbe operato detrazioni su componenti di costo del piano senza dar conto, in concreto, del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione a fronte del mancato integrale riconoscimento dei costi rispetto agli esiti della procedura ad evidenza pubblica, e con motivazione ritenuta generica; deduce inoltre la violazione degli artt. 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF e degli artt. 10 e 10-bis della legge 241/1990, per difetto di contraddittorio e di partecipazione al procedimento.

La rideterminazione operata con il presente atto incide su tali profili: la motivazione analitica delle detrazioni per componente (§ 5.7), la verifica dell'equilibrio della gestione condotta sui soli costi efficienti e congrui (§ 5.6), la ricostruzione dei congruagli e delle rimodulazioni (§§ 5.5, 5.8 e 5.9) sono volte a colmare le carenze motivazionali dedotte e a ricondurre i costi riconosciuti al livello congruo. Condotta in via di riesame in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 e dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, con determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, e nei limiti dei costi efficienti riconoscibili, essa non incide sulle posizioni dedotte in giudizio, restando impregiudicato ogni esito del contenzioso, del quale può peraltro determinare una sopravvenuta rideterminazione dell'assetto degli interessi, con possibile composizione, in tutto o in parte, delle posizioni del gestore ed eventuale cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.

4. Attività di validazione (ETC)

Ferma restando l'attività di validazione già illustrata nella Relazione, l'Ente territorialmente competente dà atto della validazione integrativa svolta in sede di rideterminazione. Ai sensi del comma 28.1 del MTR-2 la validazione ha ad oggetto la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, oltre al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti: la verifica di congruità non è dunque eventuale, ma profilo strutturale della validazione, preordinato a selezionare, tra i costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori. La determinazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 7 del MTR-2, sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, impiegando i dati dell'annualità (a-2) — nella specie quelli del bilancio 2022 —, il cui rispetto costituisce condizione stessa di riconoscibilità del costo.

In tale cornice, il potere dell'Ente di integrare e modificare i dati esposti dal gestore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, è componente fisiologica della validazione e non facoltà derogatoria, ed è assistito, ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, da un onere di motivazione delle scelte adottate. Il riaccertamento della congruità è stato condotto avendo a parametro le risultanze delle procedure ad evidenza pubblica: il corrispettivo di aggiudicazione, formatosi nel confronto competitivo, esprime una misura di efficienza del costo del servizio e ne costituisce limite di congruità.

Coerentemente, la rideterminazione recepisce quali criteri metodologici di verifica i rilievi della deliberazione 591/2025/R/RIF, rideterminando le entrate tariffarie di riferimento mediante la

computazione delle poste rettificative del capitale (comma 14.4, con i riflessi sulla remunerazione del capitale investito netto ex art. 14), la conferma dell'impiego dei dati (a-2) e l'analitica motivazione delle detrazioni e della verifica dell'equilibrio, esposte nei paragrafi che seguono. Il parametro di congruità è costituito dal corrispettivo di aggiudicazione recepito nel contratto, riclassificato secondo le componenti tariffarie del metodo.

Sul piano operativo sono state svolte, ai sensi del metodo, le verifiche di: coerenza e completezza dei dati rispetto alle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), mediante riscontro delle voci del conto economico e della loro riclassificazione nelle componenti tariffarie; corretta perimetrazione delle attività e attribuzione dei costi al bacino tariffario, con distinzione tra le attività di competenza del gestore e quelle di competenza del Comune; congruità dei costi operativi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione, riclassificato secondo le componenti del metodo; corretta valorizzazione dei costi d'uso del capitale, con riguardo ai cespiti, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14, nonché alle poste rettificative di cui al comma 14.4; corretta determinazione delle componenti a conguaglio ai sensi dell'art. 17; corretta applicazione del limite alla crescita annuale delle entrate di cui all'art. 4.4 e delle facoltà di rimodulazione di cui ai commi 4.5 e 17.2; rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dei commi 27.5 e 28.1. Degli esiti di tali verifiche si dà conto nei paragrafi che seguono.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.5 Conguagli

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa) eccede, per entrambe le annualità, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. La quota eccedente non trova capienza nelle annualità 2024 e 2025 e si traduce in una componente a conguaglio, rinviata a recupero nelle annualità successive al 2025 secondo quanto indicato ai paragrafi 5.8 e 5.9.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello **della gestione** e non già quello soggettivo del gestore (comma 27.5 del MTR-2): la verifica è condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che superino il vaglio di validazione e, dunque, anche la verifica di congruità (comma 28.1), e non la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall'operatore. Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano invariate entro il limite alla crescita, come evidenziato di seguito e comunque ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Tabella 5.6.a. Componenti ΣTa al netto delle detrazioni ed entrate tariffarie effettive nel PEF, lato gestore e lato Comune, valori in euro

ΣTa ed entrate tariffarie dopo distribuzione del delta	2024	2025	Biennio
ΣTa prima delle detrazioni, Gestore	3.294.923	3.284.137	6.579.060
ΣTa prima delle detrazioni, Comune	7.596.278	7.369.402	14.965.680
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Gestore	-71.002	-77.799	-148.801
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Comune	-4.880.322	-4.690.565	-9.570.887
ΣTa dopo le detrazioni, Gestore	3.223.921	3.206.338	6.430.259
ΣTa dopo le detrazioni, Comune	2.715.955	2.678.837	5.394.793
ΣTa dopo le detrazioni, totale ambito	5.939.876	5.885.175	11.825.052
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	2.963.408	3.034.412	5.997.821

TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	2.054.141	2.119.301	4.173.442
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	5.017.549	5.153.714	10.171.263

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6

La riconduzione dei costi riconosciuti al livello efficiente è stata attuata mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all'Ente di applicare valori inferiori alle entrate determinate, indicando le componenti di costo del PEF che non si ritiene di coprire integralmente. Tali detrazioni non possono essere pretermesse a fronte di costi privi del requisito di efficienza: vanno per converso operate ogniqualvolta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile secondo i criteri di efficienza e congruità del metodo. Gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ne costituiscono parametro di congruità, sicché la quota rendicontata eccedente l'importo che vi trova riscontro difetta di congruità e va corrispondentemente detratta.

La tariffa determinata secondo il metodo è prezzo massimo e non prezzo imposto: lo scarto tra gli esiti di gara e la tariffa massima rientra nell'ordinaria alea del rischio d'impresa assunto dall'operatore, che non può invocare la copertura di costi inefficienti o comunque non remunerati dal metodo. La detrazione della quota eccedente risponde così alla funzione, propria del limite al riconoscimento dei costi, di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza.

Le detrazioni sono imputate alle singole componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo sui costi rendicontati, e non applicate in via residuale e indistinta, in funzione delle valutazioni di congruità operate: ciò costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell'operato dell'Ente e di coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti. L'esercizio del potere di rettifica è assistito da un onere di motivazione, dovendosi dare conto, per ciascuna componente incisa, delle ragioni di inefficienza o di difetto di congruità che giustificano la mancata integrale copertura (commi 4.6 e 28.2 del MTR-2). Le detrazioni sono circoscritte alla sola quota di costo rendicontato eccedente il livello efficiente e congruo, come individuato secondo i criteri sopra esposti. Si riporta di seguito l'elenco puntuale delle detrazioni operate per componente.

Tabella 5.7.a. Detrazioni di cui al comma 4.6, per componente, lato gestore e lato Comune, valori in euro

DETRAZIONI EX COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF	2024	2025	Totale
CTR – costi di trattamento e recupero	12.160	8.789	20.949
CRD – costi raccolta differenziata	17.661	21.734	39.395
Recupero conguaglio I2023	0	9.785	9.785
Totale parte variabile, Gestore	29.822	40.307	70.128
CSL – spazzamento e lavaggio	14.944	18.390	33.334
CGG – costi generali di gestione	13.193	9.535	22.729
Ammortamenti	5.198	4.005	9.202
Remunerazione del capitale investito netto	7.845	5.562	13.407
Totale parte fissa, Gestore	41.180	37.492	78.673
Totale detrazioni 4.6, Gestore	71.002	77.799	148.801
Recupero conguaglio I2023	0	45.668	45.668
CARC – gestione tariffe e rapporti con gli utenti	9.542	4.771	14.313
Accantonamenti, di cui per crediti	4.854.050	4.624.867	9.478.917

Remunerazione del capitale investito netto	16.730	15.259	31.989
Totale detrazioni 4.6, Comune	4.880.322	4.690.565	9.570.887

5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17.2 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dispone il rinvio del recupero dei conguagli al periodo successivo al 2025, in coerenza con la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2)

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni ($\sum Ta$) genera un'eccedenza rispetto al limite alla crescita ($\sum Tmax$). Si è optato per la rimodulazione di cui al comma 4.5 del MTR-2, come esteso dalla deliberazione 389/2023/R/RIF: la parte di entrate che eccede il limite è rinviata a recupero nelle annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029, nel rispetto del limite di crescita ivi applicabile e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzazione del valore di subentro. Si espone di seguito il recupero del delta riferito al periodo successivo al 2025, distinto tra lato gestore e lato Comune.

Tabella 5.9.a. Recupero del delta ($\sum Ta$ meno $\sum Tmax$) rinviato al periodo successivo al 2025, lato gestore e lato Comune, valori in euro

Recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) post 2025	Delta 2024	Delta 2025	Recupero
Parte variabile, Gestore	140.422	92.517	232.939
Parte fissa, Gestore	118.818	78.284	197.102
Totale Gestore	259.240	170.801	430.041
Parte variabile, Comune	462.745	388.985	851.730
Parte fissa, Comune	200.343	171.676	372.019
Totale Comune	663.087	560.661	1.223.748
Totale ambito	922.327	731.462	1.653.789

Gli importi sono espressi in euro e arrotondati all'unità; eventuali disallineamenti nelle somme sono dovuti ad arrotondamenti.

Si dà atto che le voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita valorizzate nel presente provvedimento, in quanto validati da questo Ente ai fini del mantenimento dell'equilibrio della gestione, saranno riconosciute ed imputate per competenza al singolo gestore avente diritto nella predisposizione tariffaria da redigersi per il successivo periodo regolatorio.